

Comune di Rotella (AP)

Verbale n. 1-GM del 2 aprile 2020

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 (variazione su esercizio 2020)



Comune di Rotella (AP)

Oggetto: Parere su "Variazione, in via d'urgenza ed in esercizio provvisorio, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 (ai sensi dell'art. 175 comma 4 T.U.E.L.) – Emergenza COVID

Il sottoscritto Revisore dei Conti:

ricevuta in data odierna la proposta di deliberazione di Giunta relativa alla richiesta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 avente ad oggetto in particolare la necessità di modificare in via d'urgenza le previsioni di entrata e uscita a seguito dell'emergenza in corso

- visto l'art. 239, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- visto l'art. 175, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di variazioni al bilancio di previsione;
- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

premessi che

né il TUEL né i principi contabili prevedono l'ipotesi di variazione d'urgenza in esercizio provvisorio. A tale variazione può essere applicato in via analogica quanto indicato da Arconet con FAQ n. 14 del 14 marzo 2016 circa gli stanziamenti per i referendum: "Variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione - considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4 [...]. A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell'Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l'articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL...". Pertanto, anche al secondo caso si applica in via analogica l'articolo 175, commi 4 e 5 del TUEL e quindi il parere dell'organo di revisione è sempre obbligatorio. A favore della necessità del parere si è espressa la Corte dei Conti, sezione Abruzzo, con delibera n. 347/2010. Di avviso contrario una risalente Risoluzione (6741/1995) del Ministero dell'Interno. Il documento n. 2 dei principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del CNDCEC (Febbraio 2019), ha chiarito che gli enti locali debbono acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione della giunta comunale

Comune di Rotella (AP)

di variazione d'urgenza al bilancio previsionale.

considerato

- che il parere preventivo è funzionale ad accertare l'esistenza dei presupposti che hanno generato l'urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile.
- che l'ipotesi rilascio del parere, seppur non contemplata né dal TUEL né dai principi contabili, è in *re ipsa* desumibile dall'autorizzazione ad effettuare la variazione presente nel testo dell'ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 pubblicata in G.U. il 30 marzo 2020.

esaminati i prospetti contabili allegati alla proposta e rilevato che con la presente variazione vengono appostati Euro 6.046,02 in Entrata alla voce Trasferimenti per misure urgenti di solidarietà alimentare e in Uscita, per un corrispondente importo, alla voce Spese per acquisto di beni per misure urgenti di solidarietà alimentare.

accertato che tale variazione consente di rispettare gli equilibri di bilancio e che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario

E S P R I M E

parere favorevole e prende atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Ascoli Piceno, lì 2 aprile 2020

Avv. Giuseppe Mancini